



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

V SETTORE
Urbanistica Pianificazione Territoriale
Difesa del Suolo

SERVIZIO URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Protocollo n. 193627

Teramo, li 28 GIU. 2010

RACCOMANDATA A.R.

Responsabile Servizio Tecnico
Arch. Raffaele Raiola
Comune di

64012 CAMPLI (TE)

OGGETTO: Comune di Campoli (TE). Richiesta parere su interventi edilizi in edifici ricadenti in aree di interesse paesaggistico-ambientale ex art. 9 norme di attuazione del Piano Territoriale Provinciale.

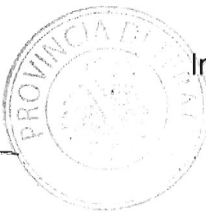
In relazione al quesito posto con nota prot. n. 5398 del 20/05/2010, nel quale si chiedeva se, in riferimento alle norme di attuazione del PTP vigente, sia possibile effettuare lavori di soprelevazione o di ampliamento di fabbricati ad uso civile abitazione nelle aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale, ex art. 9 del PTP stesso, si evidenzia quanto segue:

- preliminarmente si evidenzia come il Comune di Campoli, ai sensi del comma 8, articolo 1, delle norme di attuazione del PTP, avrebbe dovuto adeguare il proprio strumento urbanistico alle previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore dello strumento di pianificazione provinciale. Tale adeguamento, tra l'altro urgente, essendo ormai trascorsi quasi dieci anni dall'approvazione del PTP, eviterebbe dubbi interpretativi, soprattutto in merito all'applicazione delle norme di piano territoriale aventi efficacia diretta ed immediata che, si ricorda, ai sensi dell'art. 8, comma 11, della L.R. 18/83, comportano l'immediata efficacia, nei confronti di enti e privati, nonché l'automatico adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, dalla data di approvazione del PTP stesso;
- si ricorda che le prescrizioni dell'articolo 9 del PTP hanno efficacia differita mentre la perimetrazione di tali aree, riportata sulla cartografia del piano territoriale, è da intendersi indicativa e non prescrittiva: i Comuni, in sede di formazione e/o di adeguamento dei propri strumenti urbanistici devono precisarne, in ragione della loro scala grafica, il perimetro e le norme di uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto art. 9 e degli indirizzi definiti dal PTP per le singole Unità ambientali. Naturalmente l'efficacia differita prevedeva l'adeguamento del PRG entro sei mesi dall'approvazione del PTP, cosa che il Comune di Campoli non ha fatto e, quindi, qualsiasi diverso utilizzo del territorio, la cui compatibilità con la pianificazione provinciale non sia stata attestata dalla Provincia stessa, non è da ritenersi valido;
- per quanto riguarda il quesito specifico, non avendo il Comune specificato in quale zona urbanistica di PRG si riferisca, occorre verificare se il fabbricato interessato ricade in zona già individuata come edificabile dal PRG in vigore prima dell'approvazione del PTP. In tal caso va seguita la normativa di Piano Regolatore Generale potendosi applicare le norme transitorie di cui all'art. 30, comma 3, del

PTP. Nel caso l'edificio ricada in zona agricola potranno, a norma del comma 7 dell'art. 9. del PTP, essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti in territorio agricolo, nei limiti prescritti all'art. 24 del PTP, con l'esclusione dei manufatti vincolati di cui all'art. 10 dello stesso Piano Territoriale Provinciale.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giuliano Di Flavio



Il Dirigente
Ing. Domenico Di Giovanni

